



**MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO**

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI  
EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI E DEI CRITERI PER IL  
CONFERIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI  
EXTRA-ISTITUZIONALI AL PERSONALE DIPENDENTE**

ART.53, commi 3-bis e 7 del d.lgs. n. 165/2001 e *succ. mod.*

ART. 1, comma 60 della L. 190/2012

Intesa Governo, regioni, enti locali 24.7.2013

Piano Nazionale Anticorruzione, All. 1, par. B.7 (deliberazione Civit n. 72/2013)

*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche* elaborati dal Dipartimento della Funzione pubblica

## Articolo 1

### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

▲ Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della Legge n.190/2012, il conferimento di incarichi interni ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, al personale dipendente del Comune di Naro.

▲ Per "incarico" si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro con l'Ente a favore di Amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.

▲ I *criteri* previsti rispondono alla necessità di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali rappresenta per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull'attività istituzionale ordinaria.

▲ Il presente Regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni ivi contenute in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%.

Esso si applica anche ad eventuale personale incaricato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.).

## Articolo 2

### INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA

1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente comunale con prestazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% non può in nessun caso:

a) esercitare attività di tipo commerciale, artigianale, industriale o professionale (art. 60 D.P.R. n. 3/1957).

Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all'art. 2082 codice civile e le attività libero-professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in Albi o Registri.

E' equiparata allo svolgimento di attività imprenditoriale la qualità di socio nelle società in nome collettivo, nonché la qualità di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, in quanto presuppongono un ruolo attivo.

b) esercitare attività di imprenditore agricolo professionale (art.1 del d.lgs. n. 9 /2004 e *succ. mod.*);

c) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Naro, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che di privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e dall'art. 92 del D.lgs. n. 267/2000;

d) assumere cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a prevalente capitale pubblico che gestiscono servizi pubblici locali costituite o partecipate dal Comune di Naro;

e) esercitare attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;

f) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e di collaborazione continuata a progetto (CO.CO.PRO).

2. Al personale con funzioni dirigenziali (responsabili di settore incaricati di posizione organizzativa), si applicano, altresì, i casi di incompatibilità assoluta di cui agli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013.

### Articolo 3

#### ULTERIORI CASI DI NON AUTORIZZABILITA'

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 2, non possono essere conferiti né autorizzati incarichi o assunzione di cariche in società ed enti che generano, ovvero siano idonee a generare, conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente comunale presso il servizio/settore di assegnazione, ovvero, più in generale, con i compiti istituzionali del Comune.

2. In particolare sono incompatibili, ai sensi del comma 1:

a) gli incarichi conferiti da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufficio (art. 4, comma 6, D.P.R. n. 62/2013);

b) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa;

c) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all'ente o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;

d) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. n. 163/06 ovvero dal d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell'Ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l'Ente abbia concesso finanziamenti.

### Articolo 4

#### INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI CHE DEVONO ESSERE SVOLTI PREVIA AUTORIZZAZIONE

1. Previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale pari o superiore al 50% è consentita, sempre che abbia carattere occasionale e ne consegua una crescita professionale:

a) l'attività conseguente alla partecipazione in società agricole a conduzione familiare, qualora la stessa richieda un impegno modesto e non continuativo durante l'anno;

b) l'assunzione di cariche sociali presso società cooperative (art.61, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957).

c) la partecipazione in qualità di socio nelle società in accomandita semplice ed a responsabilità limitata, purché il dipendente si limiti all'apporto di capitali senza rivestire in alcun modo un ruolo attivo;

d) lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio relativamente all'immobile ove è fissata la propria residenza;

e) lo svolgimento di incarichi temporanei ed occasionali retribuiti a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di perito, arbitro, revisore dei conti, membro del nucleo di valutazione o dell'organismo indipendente di valutazione, membro (o consulente o esperto) di commissioni giudicatrici di concorso o di gare d'appalto, o commissario *ad acta*;

f) l'attività di rilevazione statistica;

g) l'attività di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). In relazione allo svolgimento di tale attività, è fatto obbligo al dipendente di dare preventiva comunicazione all'Amministrazione rispetto alla manifestazione di disponibilità all'organismo di cui all'art. 6, co. 2, lett. a) del D.M. 18.10.2010, n. 180. Tale comunicazione preventiva, comunque, non comporta automatica acquiescenza da parte dell'Amministrazione rispetto allo svolgimento degli incarichi e/o al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli stessi.

